

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

che hanno concordato il seguente contratto collettivo decentrato che garantisce in caso di sciopero la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali all'interno dell'Ateneo.

ART. 1 – Servizi pubblici essenziali comparto Università

In ottemperanza alla Legge 12/6/1990 n. 146 – Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati – così come modificata dalla Legge 11/4/2000 n. 83 – Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali –, e a quanto previsto dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del comparto Università del 22/3/96, sono individuati, come servizi pubblici essenziali dell'Università di Pavia, in occasione di scioperi del personale tecnico amministrativo, le attività di seguito elencate:

- a) istruzione universitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante;
- d) protezione civile, igiene e sanità pubblica e tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- f) erogazione di assegni ed indennità con funzioni di sostentamento.

ART. 2 – Contingenti

Per ogni specifica attività per la quale devono essere garantiti i servizi essenziali, viene individuato un contingente di lavoratori.

In caso di scioperi prolungati o ripetuti l'individuazione del personale esonerato dallo sciopero, ove possibile, avviene secondo principi di rotazione.

Il personale in sciopero non esonerato dallo stesso per l'espletamento dei servizi pubblici essenziali non può essere sostituito da temporanee assegnazioni di personale esterno, di qualsivoglia tipologia.

Le procedure di esonero dallo sciopero per garantire i servizi essenziali, non verranno esperite nel caso di sciopero ad ore, bensì solamente in caso di sciopero di durata di intera giornata o superiore.

ART. 3 – Istruzione universitaria

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare comunque l'organizzazione dei servizi ai fini di consentire l'espletamento di:

- a) esami conclusivi dei cicli di istruzione universitaria e precisamente di diploma di laurea triennale, diploma di laurea magistrale/specialistica, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca e di abilitazione professionale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

b) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore ad un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione

c) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini, qualora non sia possibile l'utilizzo dell'autocertificazione

Contingenti:

Divisione Corsi di laurea

n.1 addetto per raggruppamento di segreterie – tot.3 di cui 1 per la sede di Cremona

Divisione Formazione permanente e post laurea

n. 1 addetto per ufficio – tot. 3

Divisione Personale docente

n. 2 addetti – tot. 2

Divisione Personale Tecnico Amministrativo

n. 1 addetto

Portineria centrale

n. 1 addetto

Ufficio Protocollo

n. 1 addetto

ART. 4 – Assistenza sanitaria

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare:

a) assistenza sanitaria d'urgenza e ordinaria

b) supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio

Contingenti:

personale convenzionato in base a quanto stabilito dalle Aziende ospedaliere convenzionate.

Dipartimento Patologia umana ed ereditaria.

n.1 addetto area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati

(servizio biopsie ed esami istologici se convenzionato o in regime di conto terzi con enti o privati)


ART. 5 – Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare comunque l'organizzazione dei servizi ai fini della:

a) salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse

b) salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato

c) cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Dipartimento di Medicina sperimentale (sez. Anatomia Umana)

n.1 - addetto area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione o area servizi generali per attività di stabulazione

Dipartimento Fisiologia (sez. Fisiologia Umana) e (sez. Fisiologia Generale)

n.1 - addetto area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione o area servizi generali per attività di stabulazione

Dipartimento di Ecologia del territorio

n. 1 addetto orto Botanico

Centro Grandi Strumenti

n. 1 addetto area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati

Dipartimento di Farmacologia sperimentale e applicata

n. 1 addetto area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati o area servizi generali e tecnici - per attività di stabulazione

Centro di servizio interdipartimentale per la gestione unificata delle attività di stabulazione e di radiobiologia per le Facoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze MM.FF.NN

n.1 – addetto area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati o area servizi generati e tecnici - per attività di stabulazione

Art. 6 – Protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell'ambiente e del territorio

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare comunque l'organizzazione dei servizi ai fini di:

- a) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi
- b) attività previste nei piani di protezione civile
- c) attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica


Contingenti:

Centro Interdipartimentale LENA – n. 2 addetti – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati

Area Ambiente e sicurezza – n. 1 addetto – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati

Area Servizi tecnici – n. 1 addetto – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati

Dipartimento di Medicina legale e sanità pubblica – n. 1 addetto (per servizio di obitorio)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

ART. 7 – Distribuzione di energia, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare comunque l'organizzazione dei servizi ai fini di consentire l'espletamento delle attività connesse alla funzionalità degli impianti tecnologici

Contingenti:

Area Servizi tecnici – n. 1 addetto – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati

Area Sistemi informativi – n. 1 addetto – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati

In ogni caso il personale coinvolto nei Regolamenti di reperibilità e pronto intervento dell'Ateneo e del Laboratorio di Energia nucleare applicata dovrà assicurare la reperibilità ed il pronto intervento anche in caso di sciopero.

ART. 8 – Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare comunque l'organizzazione dei servizi ai fini di consentire l'espletamento degli adempimenti necessari ad assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni

Contingenti:

Divisione Trattamento economico – n. 1 addetto per Ufficio interessato – tot. 3 - solamente nel caso in cui lo sciopero si protragga per un periodo di tempo tale da non permettere l'erogazione degli emolumenti, o si tratti dell'ultimo giorno utile per l'inserimento dei dati nel programma.


Art. 9 – Personale di custodia

Tale personale, in applicazione del disciplinare, se aderisce allo sciopero dovrà assicurare i servizi minimi (apertura e chiusura dello stabile, sorveglianza impianti erogatori e infissi) attraverso altro familiare.

Art. 10 – Concorsi ed elezioni

Rimane comunque l'obbligo di assicurare l'espletamento:

a) delle prove concorsuali per le quali siano già state inviate ai candidati o pubblicate o già inviate per la pubblicazione le convocazioni all'atto della comunicazione dello sciopero all'Amministrazione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Contingenti: addetti nominati componenti e segretari della commissione giudicatrice,
addetti nominati sorveglianti
Personale ausiliario- n. 1 addetto per sede di concorso
Personale amministrativo – n. 1 addetto della Divisione interessata

b) delle elezioni accademiche già indette e organizzate e non rinviabili, con particolare riferimento a quelle che coinvolgono l'elezione di rappresentanti degli studenti, del personale tecnico amministrativo o del personale docente e quelle indette a livello nazionale

Contingenti: addetti nominati componenti dei seggi elettorali
Personale ausiliario - n. 1 addetto per zona di seggio
Personale amministrativo - n. 1 addetto della Ripartizione Affari generali
- n. 1 addetto della Ripartizione Personale docente qualora si tratti di elezioni per le commissioni di valutazione comparativa del personale docente

Art. 11 – Preavviso dello sciopero

Nel caso di proclamazione di scioperi relativi a vertenze con la singola Amministrazione Universitaria di Pavia, le strutture e le rappresentanze sindacali sono tenute a darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso non inferiore a dieci giorni, specificandone la durata.

Tale disposizione non si applica nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza di lavoratori.


Art. 12 – Pubblicità dello sciopero

Ai fini dell'informazione all'utenza, la comunicazione circa i tempi e le modalità dello sciopero, nonché l'eventuale revoca, verrà pubblicata sull'home page dell'Ateneo.

Art. 13 – Individuazione del personale esonerato

Almeno sei giorni prima dell'inizio dello sciopero i responsabili delle strutture che erogano servizi essenziali comunicano, anche telefonicamente, all'Ufficio Gestione Diritti Sindacali, i nominativi del personale esonerato dallo stesso, utilizzando nella scelta principi di rotazione ove possibile.

Almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero l'Ufficio suddetto provvede ad informare i dipendenti esonerati, che, entro 24 ore dalla ricezione della nota, possono manifestare la volontà di aderire allo sciopero. In tal caso, se possibile, vengono sostituiti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Contestualmente l'Ufficio trasmette l'elenco del personale esonerato alle Organizzazioni sindacali.

Art. 14 – Disposizioni finali

Restano valide tutte le norme e disposizioni legislative in materia non riportate esplicitamente in questo accordo.

Eventuali modifiche, integrazioni o cancellazioni a questo accordo sono oggetto di ulteriore contrattazione.